



A.S.L. TO1

Azienda Sanitaria Locale
Torino

Struttura Complessa
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Via Alassio, 36/E – 10126 Torino
Tel. 011/5663816-3800 – Fax 011/5663935
e-mail: vigilavoro@aslto1.it

SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO – C.F. - P.I. 09737640012

Tel. +39 011 566.1566 - posta certificata: aslto1@postecert.it

LINEE GUIDA
“VALUTAZIONE DEI PROGETTI EDILI
PER I LOCALI DI LAVORO DA ADIBIRE ALL'ESERCIZIO
DI ATTIVITA' PRODUTTIVE”

- 1) PREMESSA
- 2) PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
- 3) AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDURA AMMINISTRATIVA
- 4) LOCALI DI LAVORO
 - 4.1 – Altezza, cubatura e superficie
 - 4.2 – Illuminazione
 - 4.3 – Aerazione
- 5) SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI
 - 5.1 – Spogliatoi
 - 5.2 – Docce
 - 5.3 – Gabinetti e lavabi
 - 5.4 – Locali di riposo e refezione
- 6) SCALE
- 7) LUOGHI DI PASSAGGIO
 - 7.1 – Vie di circolazione, pavimenti e passaggi
 - 7.2 – Porte e portoni
 - 7.3 – Vie ed uscite d'emergenza
- 8) BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 9) MODULISTICA

1) Premessa.

I provvedimenti legislativi intervenuti negli ultimi anni, in particolare l'emanazione del cd. "*Testo unico*" in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i.), le modificazioni della normativa in materia di procedure edilizie (D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 e s.m.i.), nonché della normativa regionale e dei Regolamenti locali, hanno profondamente mutato ed innovato il quadro di riferimento per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni in materia.

Si è reso pertanto necessario procedere all'aggiornamento delle procedure e dei criteri seguiti dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di questa A.S.L. TO 1 per il rilascio dei pareri preventivi su progetti edilizi, ai fini dell'applicazione dell'art. 48 L.R. n. 56/77 e dell'art. 5 c.3 lett. a) del D.P.R. 380/01 e s.m.i., nonché delle altre normative vigenti in materia di requisiti strutturali dei fabbricati destinati o da destinarsi ad attività lavorative.

Le presenti Linee Guida costituiscono il risultato di questo aggiornamento, utile ed essenziale strumento di lavoro per il personale del S.Pre.S.A.L. nell'ambito della propria attività istituzionale, nonché per gli stakeholder della Struttura stessa.

Per questi ultimi infatti - proprietari di edifici, professionisti, datori di lavoro, ecc. - la stesura e la diffusione delle Linee Guida rappresentano un importante punto di riferimento per lo svolgimento del loro lavoro, in quanto forniscono una adeguata e puntuale informazione e garantiscono la trasparenza rispetto all'operato del S.Pre.S.A.L., nell'obiettivo comune di assicurare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il Direttore della S.C. S.Pre.S.A.L.
Dr.ssa Annalisa LANTERMO

2) Principali norme di riferimento.

I riferimenti normativi utilizzati sono costituiti dalla legislazione di seguito indicata:

- 1) Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- 2) Legge 30 marzo 1971, n. 118;
- 3) Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56;
- 4) D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384;
- 5) Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- 6) Regolamento Edilizio della Città di Torino;
- 7) Regolamento d'Igiene della Città di Torino;
- 8) Norme Integrative del Regolamento Municipale d'Igiene;
- 9) Legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- 10) D.M. 14 giugno 1989, n. 236;
- 11) D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
- 12) D.M. 05/09/94;
- 13) D.M. 10/03/98;
- 14) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- 15) D.G.R. (Piemonte) 16/01/2006, n°30-1995 (B.U.R.P. n°6 del 9 febbraio 2006);
- 16) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

3) Ambito di applicazione e procedura amministrativa.

A richiesta dell'interessato (proprietario, titolare di diritto reale e colui che abbia l'uso o il godimento di unità immobiliari), la Struttura rilascia due tipi di pareri preventivi:

A) parere preventivo ex art. 48 della L.R. 56/77 e s.m.i.

- preventivamente alla richiesta di permesso di costruire per edifici destinati ad attività produttive comprese nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05/09/94 (come previsto dall'art. 216 T.U.LL.SS. – R.D. 1265/34);
- preventivamente alla richiesta di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese nell'elenco di cui al punto precedente.

B) parere preventivo ex art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. 380/01

- preventivamente alla richiesta di permesso di costruire per edifici destinati ad attività produttive, industriali o artigianali, non comprese nel suddetto elenco delle industrie insalubri (art. 8, comma 1, lett. b) della L.R. 19/99).

La modulistica.

Per facilitare la presentazione delle istanze, è stata predisposta la modulistica di seguito indicata (inerente le istruzioni ed i modelli utilizzabili in fase di predisposizione della domanda):

- 1) Modulo A (fac-simile istanza Proprietario);
- 2) Modulo B (fac-simile relazione igienico edilizia Professionista);
- 3) Modulo *“Istruzioni presentazione istanze per progetti edilizi”*.

La predetta modulistica si trova in allegato al presente documento.

Le richieste vanno presentate (consegnate a mano o spedite via posta o corriere) allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di Torino (sito in Via Meucci, 4 – 10121 Torino) o alla S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro della A.S.L. TO1 (sita in Via Alassio, 36/E – 10126 Torino).

Le istanze saranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo: eventuali necessità, in casi d'urgenza, dovranno essere documentate e l'eventuale esame anticipato sarà autorizzato dal Direttore della Struttura.

L'iter amministrativo è il seguente:

- 1) presentazione dell'istanza come da indicazioni contenute nel modulo denominato *“Istruzioni presentazione istanze per progetti edilizi”*
- 2) entro 60 giorni dalla data di protocollazione, la Struttura
 - esamina il progetto edile;
 - richiede eventuali specificazioni/integrazioni (tramite convocazione di incontro con il richiedente o richiesta scritta) e/o rilascia il relativo parere preventivo richiesto.

La richiesta di specificazioni/integrazioni è sospensiva dei termini di risposta all'Utente.

Si riportano, quale specificazioni di indicazioni normative, le seguenti definizioni, utilizzate anche nell'esame delle istanze che pervengono alla Struttura:

- 1) quando nelle norme viene riportata l'indicazione "... *lavorazioni industriali* ..." si deve intendere come tale la produzione di beni o di servizi, a cui sono o saranno addetti lavoratori o soggetti equiparati (ex art.2, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- 2) con il termine "*operai*" devono intendersi tutti i lavoratori ed i soggetti equiparati (ex art.2, comma 1 lett. a) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- 3) per "*vincolo urbanistico*" si intende la limitazione alla normale possibilità di edificare, ristrutturare o dare un determinato uso ad un immobile, posta dalle norme urbanistiche locali;
- 4) per "*vincolo architettonico*" si intende l'atto amministrativo posto in essere dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per il riconoscimento dell'interesse culturale di un immobile che comporta obblighi da parte dei proprietari, detentori o possessori del bene tutelato, che ne limitano di conseguenza la libertà di utilizzo (Legge 1089/1939 e D.Lgs 42/2004).

4) Locali di lavoro.

4.1 – ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE (Allegato IV, 1.2 – D.Lgs 81/08)

I locali da adibire ad attività lavorativa devono avere i seguenti requisiti:

- 1) altezza non inferiore a m. 3 nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori ed in quelle che eseguono lavorazioni che comportino la sorveglianza sanitaria (Allegato IV, Punto 1.2.1.1);
- 2) altezza non inferiore a m. 2,70 nelle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori, nelle aziende commerciali e per i locali destinati ad ufficio (indipendentemente dal tipo d'azienda) (Allegato IV, Punto 1.2.1.1 – art.36/a, c.3 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 3) superficie interna non inferiore a mq. 9 (art.36/b, c.4 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 4) il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante un vespaio aerato sottoposto al pavimento (se non cantinato) di altezza non inferiore a m. 0,30, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione (art.28, c.5 Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 5) il pavimento dovrà essere realizzato in superficie unita e – al piano terreno – non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna (art.28, c.6 Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 6) i muri perimetrali devono avere spessore minimo di m. 0,25 (art.111 Regolamento d'Igiene della Città di Torino) o comunque garantire un valore di coefficiente di conduzione termica equivalente;
- 7) qualora non siano previste misure atte a garantire un idoneo coefficiente di coibentazione termica da realizzare nella costruzione del tetto, dovrà essere interposta camera d'aria oppure idonea controsoffittatura.

L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m..

Per corridoi, disimpegni in genere, servizi igienici, ripostigli l'altezza minima interna può essere ridotta a m. 2,40.

Qualora esistano impossibilità tecniche – documentate – per l'adeguamento di edifici pre-esistenti, possono essere consentite altezze minime inferiori a quelle sopra indicate: in ogni caso, tali altezze non potranno essere minori a quanto previsto nei regolamenti locali (D.G.R. 20-10187 dell'1/08/2003 – art.36/a, commi 3 e 4 del Regolamento Edilizio della Città di Torino).

Fermo restando quanto previsto ai punti precedenti non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a m. 2,00 (art.36/a, c.5 del Regolamento Edilizio della Città di Torino).

4.2 – ILLUMINAZIONE (Allegato IV, 1.10 – D.Lgs 81/08)

I locali adibiti ad attività lavorative devono possedere i seguenti requisiti per l'illuminazione naturale:

- 1) per locali destinati ad attività produttive (industriali o artigianali) aperture permeabili alla luce aventi superficie non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento (Allegato IV, Punto 1.10.1 – art.130 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 2) per locali a destinazione commerciale, terziaria e/o adibiti ad uffici (indipendentemente dal tipo d'azienda), la superficie illuminante dovrà essere pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (art.36/c, c.5 Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 3) per il calcolo della superficie illuminante dovranno essere misurate le superfici utili degli infissi (finestre e porte-finestre) prospicienti l'esterno del fabbricato;
- 4) le porte ed i portoni impermeabili alla luce non costituiscono superficie utile, quand'anche destinati a rimanere aperti per parte della giornata (D.G.R. 16/01/2006, n°30-1995);
- 5) in ogni caso, tutti i locali e luoghi di lavoro, devono essere dotati di impianti per l'illuminazione artificiale, impianti che debbono essere progettati, realizzati e certificati secondo le norme in vigore in materia di installazione impianti tecnici (D.M. 37/08 – Norma UNI 12464-1/2002).

4.3 – AERAZIONE (Allegato IV, 1.3 e 1.9 – D.Lgs 81/08)

I locali adibiti ad attività lavorativa devono possedere i seguenti requisiti per l'aerazione:

- 1) per locali destinati ad attività produttive (industriali o artigianali) aperture aeranti aventi superficie non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento (Allegato IV, Punti 1.3.1.2., 1.9 – art.130 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 2) per locali a destinazione commerciale, terziaria e/o adibiti ad uffici (indipendentemente dal tipo d'azienda), la superficie aerante dovrà essere pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento (art.36/c, c.5 Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 3) per il calcolo della superficie aerante dovranno essere computate le sole superfici utili di infissi apribili (finestre e porte-finestre), prospicienti l'esterno del fabbricato; le porte ed i portoni apribili sono computabili solo fino al massimo di 1/3 della superficie richiesta (D.G.R. 16/01/2006, n°30-1995);
- 4) per le finestre con apertura a vasistas nel computo dell'aerazione si deve ridurre la superficie utile in funzione dell'angolo di apertura;
- 5) le finestre ed i lucernari ed i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza e devono essere posizionati in modo che, quando aperti, non costituiscano pericolo per i lavoratori (Allegato IV, Punto 1.3.7);
- 6) le finestre ed i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, Punto 1.3.8);
- 7) qualora non fosse tecnicamente possibile realizzare aperture aeranti la cui superficie sia adeguata, dovranno essere realizzati idonei impianti di aerazione forzata sostitutivi e/o compensativi;
- 8) i predetti impianti dovranno essere progettati, realizzati e certificati secondo le norme in vigore in materia di installazione impianti tecnici (D.M. 37/08 – Norma UNI 10339/95 – Norma UNI 8852/87).

5) Servizi igienico assistenziali.

5.1 – SPOGLIATOI (Allegato IV, 1.12. – D.Lgs 81/08)

I locali adibiti a spogliatoio devono essere previsti quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o decenza, non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere separati fra i sessi nelle attività alle quali sono addetti oltre 5 lavoratori (Allegato IV, Punto 1.12.2.);
- 2) possono essere costituiti da unico locale nelle attività alle quali sono addetti sino a 5 lavoratori; in tal caso l'utilizzo deve avvenire secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro (Allegato IV, Punto 1.12.2.);
- 3) possedere le seguenti caratteristiche (D.G.R. 16/01/2006, n°30-1995):
 - altezza non inferiore a m. 2,70, riducibile – in caso di documentata impossibilità tecnica in fabbricati esistenti – a m. 2,40;
 - superficie minima non inferiore a mq. 6 e comunque, con riferimento al numero di lavoratori contemporaneamente presenti, almeno mq. 1 per ogni lavoratore che utilizza lo spogliatoio, al netto degli arredi;
 - superficie aerante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento o impianto di aerazione forzata, con portata non inferiore a 5 vol./h (funzionamento continuo) o 10 vol./h (funzionamento discontinuo – temporizzato);
- 4) essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, ben difesi contro l'umidità e riscaldati nei mesi invernali (Allegato IV, Punti 1.12.3);
- 5) per le attività di preparazione e somministrazione alimenti e vivande, lo spogliatoio può coincidere con il locale adibito ad antibagno, quando quest'ultimo sia ad uso esclusivo del Personale (D.P.G.R. n°2/R del 03/03/2008) e possieda le caratteristiche sopra citate.

In caso di documentata impossibilità tecnica ad ottemperare ai parametri sopra indicati, in edifici esistenti, potranno essere valutate dalla scrivente Struttura soluzioni tecniche diverse.

5.2 – DOCCE (Allegato IV, 1.13.2. – D.Lgs 81/08)

Locali con docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

Devono avere i seguenti requisiti:

- 1) separati fra uomini e donne (o utilizzazione separata degli stessi);
- 2) devono facilmente comunicare con gli spogliatoi;
- 3) devono essere riscaldati nella stagione fredda;
- 4) devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi;
- 5) devono essere in numero sufficiente (una doccia in relazione a 10 utilizzatori potenziali – Regolamento tipo della Regione Piemonte).

5.3 – GABINETTI E LAVABI (Allegato IV, 1.13.3. – D.Lgs 81/08)

I servizi igienici devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere costituiti da bagno ed antibagno (art.133, comma 5 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 2) la separazione tra bagno ed antibagno deve essere realizzata a tutta altezza;
- 3) le pareti divisorie devono avere spessore minimo di m. 0,08 (art.134, comma 4 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 4) il bagno e l'antibagno devono avere superficie aeroilluminante diretta dall'esterno, non inferiore a mq.0,5 (art.134, comma 4 e 5 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 5) qualora non fosse possibile la ventilazione naturale, dovranno essere garantiti artificialmente almeno 8 ricambi/ora (se in estrazione continua) o 12 ricambi/ora (se in estrazione temporizzata), con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione, in entrambi i locali;
- 6) l'altezza minima dei locali non può essere inferiore a m. 2,40;
- 7) i servizi igienici devono essere collocati in prossimità dei locali di lavoro (Allegato IV, Punto 1.13.3.1.);
- 8) devono essere previsti servizi igienici separati per uomini e donne: nelle aziende che occupano sino a 10 lavoratori, è ammessa una utilizzazione separata (Allegato IV, Punti 1.13.3.2);
- 9) la superficie in pianta deve misurare almeno mq.1,10, con larghezza non inferiore a cm.90 (art.134, comma 2 Regolamento d'Igiene della Città di Torino);
- 10) pavimento e pareti devono essere in materiale impermeabile facilmente lavabile almeno sino ad un'altezza di m.1,50 dal pavimento;

I lavabi devono avere i seguenti requisiti:

- 1) devono essere in numero di almeno uno per ogni 5 utilizzatori potenziali per turno; per quelli collettivi deve prevedersi uno spazio di almeno cm. 60 per ogni posto;
- 2) devono essere dotati di acqua calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi (Allegato IV, Punti 1.13.3.1).

5.4 – LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE (Allegato IV, 1.11 – D.Lgs 81/08)

Locali di riposo (Allegato IV, 1.11.1 – D.Lgs 81/08)

I locali di riposo devono essere previsti quando lo richieda la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa dell'attività svolta.

Devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere facilmente accessibili (Allegato IV, Punto 1.11.1.1);
- 2) devono avere dimensioni sufficienti e possedere le seguenti caratteristiche:
 - altezza non inferiore a m. 2,70 (Art.36/a, c.3 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
 - superficie interna non inferiore a mq. 9 (art.36/b, c.4 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
 - superficie aerante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento o impianto di aerazione forzata sostitutivo/compensativo (art.36/c, c.5 Regolamento Edilizio della Città di Torino);

In caso di documentata impossibilità tecnica ad ottemperare ai parametri sopra indicati, in edifici esistenti, potranno essere valutate dalla scrivente Struttura soluzioni tecniche diverse.

Refettori (Allegato IV, 1.11.2. – D.Lgs 81/08)

I requisiti dei refettori, delle mense e delle cucine sono stabiliti, oltre che dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche dalle seguenti normative di settore:

- Regolamento (CE) n°852/2004 del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.G.R. (Piemonte) n°2/R del 03/03/2008, norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale (B.U.R.P. n°10 del 06/03/2008).

I locali adibiti a spogliatoi, docce, lavabi e servizi igienici, previsti per i lavoratori addetti a refettori, mense e cucine, dovranno possedere i requisiti minimi previsti ai rispettivi precedenti punti del presente documento.

Salvo quanto disposto per i lavori all'aperto (Allegato IV, Punto 1.14.1), le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono disporre di uno o più ambienti destinati a refettorio.

Tali locali devono avere i seguenti requisiti:

- 1) essere provvisti di sedili e di tavoli (Allegato IV, Punto 1.11.2.1);
- 2) possedere le seguenti caratteristiche (Allegato IV, Punto 1.11.2.2):
 - altezza non inferiore a m. 2,70 (Art.36/a, c.3 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
 - superficie interna non inferiore a mq. 9 (art.36/b, c.4 del Regolamento Edilizio della Città di Torino);
 - superficie aerante pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento o impianto di aerazione forzata sostitutivo/compensativo (art.36/c, c.5 Regolamento Edilizio della Città di Torino);
- 3) essere riscaldati nella stagione fredda (Allegato IV, Punto 1.11.2.2);
- 4) il pavimento non deve essere polveroso e le pareti fino a 2 m devono essere intonacate ed imbiancate con materiali facilmente lavabili (Allegato IV, Punto 1.11.2.2);

In caso di documentata impossibilità tecnica ad ottemperare ai parametri sopra indicati, in edifici esistenti, potranno essere valutate dalla scrivente Struttura soluzioni tecniche diverse.

CUCINE

I locali adibiti a cucina, oltre ad essere soggetti ai requisiti strutturali richiesti per tutti i locali di lavoro (Punto 4 del presente documento), sono soggetti ad una serie di vincoli specifici riportati nel seguente prospetto riepilogativo.

Le cucine alimentate a gas dovranno inoltre rispettare i requisiti previsti dal D.M. 12 aprile 1996.

Prospetto riepilogativo

Requisiti generali	Le pareti devono essere intonacate ed imbiancate con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, preferibilmente di colore chiaro, almeno sino a m. 2,00 di altezza dal pavimento (es. piastrelle). Gli spigoli, gli angoli ed il raccordo parete-pavimento devono essere preferibilmente arrotondati	
	Il pavimento deve essere rivestito con materiale facilmente lavabile, disinfettabile ed antiscivolo. Deve essere prevista una pendenza verso una caditoia sifonata o canalina di scolo grigliata per l'allontanamento delle acque di lavaggio	
	I soffitti devono essere facili da pulire, costruiti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle	
	Le porte devono avere superfici lisce, facilmente pulibili e disinfettabili	
	Devono essere previsti locali o zone separate per il deposito delle materie prime, la lavorazione del crudo, la lavorazione del cotto, il lavaggio delle stoviglie e il deposito dei materiali per le pulizie	
Servizi Igienici, Spogliatoi, Docce	Fare riferimento ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del presente documento, nonché alla normativa specifica di settore D.P.G.R. n°2/R del 03/03/2008, tenendo presente che per il Personale addetto alla preparazione degli alimenti devono essere previsti servizi ad uso esclusivo	
Impianto idrico	Deve essere previsto un impianto d'acqua corrente potabile, calda e fredda; almeno un punto di erogazione con comando a pedale o fotocellula. Eventuali impianti di trattamento devono essere incorporati dall'impianto usato per la preparazione di alimenti	
Riscaldamento	I locali devono essere riscaldati durante la stagione fredda	
Illuminazione naturale	Superficie Illuminante / Superficie Pavimentata $\geq 1/8$	
Aerazione naturale	Superficie Aerante / Superficie Pavimentata $\geq 1/8$. Se il rapporto risulta carente dovrà essere prevista cappa aspirante a flusso bilanciato ovvero impianto di ventilazione meccanica od impianto di condizionamento opportunamente dimensionati (Norma UNI 10339/95)	
Cappa aspirante	I fumi di combustione e/o di cottura devono essere convogliati, sino al colmo del tetto, con cappa aspirante dotata di filtri, canalizzata in canna fumaria apposita	
Altezza interna	Fino a 5 addetti	m. 2,70
	Oltre 5 addetti	m. 3,00
Superficie minima	Sufficiente a contenere arredi e attrezzature ed a consentire la movimentazione degli addetti e l'adeguata pulizia (dimensione minima consigliata mq. 8 – 15)	

6) Scale.

SCALE FISSE A GRADINI (Allegato IV, 1.7 – D.Lgs 81/08)

- 1) Le scale fisse a gradini devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti dall'affollamento prevedibile per situazioni di emergenza;
- 2) i gradini devono essere realizzati in materiale antisdrucciolevole e devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte, in ogni caso:
 - le scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, devono avere una pedata minima non inferiore a m. 0,30 e la somma fra due volte l'alzata e la pedata compresa tra m. 0,62 e 0,64;
 - le scale che non costituiscono parte comune e non siano di uso pubblico, devono avere una pedata minima non inferiore a m. 0,25 e la somma tra due volte l'alzata e la pedata deve essere compresa fra m. 0,62 e 0,64;
- 3) la larghezza delle scale deve essere adeguata alle esigenze del transito, in ogni caso:
 - per le scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico, la larghezza non deve essere inferiore a m. 1,20;
 - per le scale che non costituiscono parte comune e non siano di uso pubblico, la larghezza non deve essere inferiore a m. 0,80;
- 4) le scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di difesa equivalente;
- 5) le rampe di scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano, posto ad un'altezza tra m. 0,90 – 1,00, prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino e distaccato dalla parete di almeno m. 0,4;
- 6) le scale cd. "*a chiocciola*" non sono ammesse dalla legislazione vigente se costituiscono l'unica scala dell'edificio. Sono ammesse scale con gradini a pianta trapezoidale, purché la pedata sia di almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno (DM 19/8/96).
- 7) gli edifici di altezza antincendio non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio (dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita), possono essere serviti da una sola scala di accesso/uscita;
- 8) per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale accesso/uscita, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa. (D.M. 10/03/1998 – Allegato III, Punto 3.6).

Riferimento Norma UNI 10804-1999.

7) Luoghi di passaggio.

Tutti i luoghi adibiti al passaggio devono rispettare l'altezza minima di m. 2,40 (D.M. 5 luglio 1975; Regolamento Edilizio della Città di Torino).

7.1 – VIE DI CIRCOLAZIONE, PAVIMENTI E PASSAGGI (Allegato IV, 1.4 – D.Lgs 81/08)

Le vie di circolazione nei luoghi di lavoro (eccettuate quelle attività regolamentate da leggi specifiche, quali ad esempio edifici scolastici, strutture sanitarie, ecc...) devono rispettare i seguenti requisiti:

- 1) la larghezza delle vie di circolazione ordinaria per i soli pedoni non deve essere inferiore a m. 1 (D.M. n. 236/89 – Linee guida 16/07/1996 del Coordinamento delle Regioni);
- 2) le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale;
- 3) quando sulle vie di circolazione transitano mezzi di trasporto, la distanza di sicurezza sufficiente per i pedoni deve essere di almeno m. 1, oltre l'ingombro massimo dei mezzi di trasporto (compreso l'eventuale carico trasportato).

7.2 – PORTE E PORTONI (Allegato IV, 1.6 – D.Lgs 81/08)

Le vie di accesso/uscita dei luoghi di lavoro (porte e portoni) devono rispettare i seguenti requisiti:

- 1) tutte le porte devono essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro e consentire una rapida uscita;
- 2) quando nei locali di lavoro si svolgono lavorazioni con pericoli di esplosione o specifici rischi d'incendio (a cui siano addetti più di 5 lavoratori), gli stessi devono essere dotati di almeno una porta ogni 5 lavoratori, larga m. 1,20 ed apribile nel verso dell'esodo;
- 3) quando nei locali di lavoro non si svolgono lavorazioni con pericoli di esplosione o specifici rischi d'incendio, il numero e la larghezza minima delle porte è la seguente:
 - fino a 25 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 0,80;
 - da 26 a 50 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 (apribile nel verso dell'esodo);
 - da 51 a 100 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 più 1 porta di larghezza minima di m. 0,80 (apribili nel verso dell'esodo);
 - oltre 100 lavoratori: 1 porta di larghezza minima di m. 1,20, più 1 porta di larghezza minima di m. 0,80, più 1 porta di larghezza minima di m. 1,20 ogni 50 lavoratori o frazioni comprese tra 10 e 50, oltre i 100 (apribili nel verso dell'esodo);
- 4) il numero complessivo delle porte può essere minore, purchè la larghezza complessiva non sia inferiore ai valori sopradetti;
- 5) per le porte di larghezza di m. 1,20 è accettata una tolleranza del 5% (pari a m. 1,14), mentre per le porte di larghezza di m. 0,80 è accettata una tolleranza del 2% (pari a m. 0,794);
- 6) se le porte dei locali di lavoro coincidono con le uscite di emergenza, tali uscite devono avere l'altezza minima di m. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa in materia antincendio;
- 7) non sono ammesse (quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale):
 - porte costituite da saracinesca a rullo;
 - porte scorrevoli verticalmente;
 - porte girevoli su asse centrale.

7.3 – VIE ED USCITE DI EMERGENZA (Allegato IV, 1.5 – D.Lgs 81/08)

Fermo restando la competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per quanto concerne la prevenzione incendi (ex art.46, comma 6 del D.Lgs 81/08), nei luoghi di lavoro il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

In ogni caso, le vie ed uscite di emergenza dai luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:

- 1) tutte le porte considerate uscite di sicurezza devono essere dotate di maniglione antipánico;
- 2) quando nei locali di lavoro si svolgono lavorazioni con pericoli di esplosione o specifici rischi d'incendio (a cui siano addetti più di 5 lavoratori), gli stessi devono essere dotati di almeno due scale di accesso/uscita;
- 3) le vie ed uscite di emergenza devono avere altezza minima di m. 2,00 e larghezza minima conforme alla normativa in materia antincendio (m. 1,20 – D.M. 30/11/1983).
- 4) sono vietate, quali porte sulle vie di emergenza:
 - porte costituite da saracinesca a rullo;
 - porte scorrevoli verticalmente;
 - porte girevoli su asse centrale.
- 5) sono accettate uscite di sicurezza ricavate nei portoni, a condizione che siano rispettati i requisiti prima indicati e sia specificato, caso per caso, il tipo di messa in opera.

8) Barriere architettoniche.

Ferma restando la competenza comunale in ordine alla verifica dell'abbattimento delle barriere architettoniche nei progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione (Legge 104/92, Legge 13/89, D.M. 236/89, D.P.R. 503/96), il D.Lgs 81/08 (art.63, comma 4), prevede che nelle attività lavorative, sia pubbliche che private:

- i posti di lavoro utilizzati prima del 01/01/1993 possiedano l'accessibilità parziale, riguardante cioè un'area limitata all'interno della quale si svolge l'attività del lavoratore disabile, per consentirne la mobilità, nonché l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale;
- i posti di lavoro utilizzati dopo il 01/01/1993, possiedano l'accessibilità completa.

Pertanto, è necessario che nei progetti presentati alla Struttura sia allegata idonea documentazione (progetto, relazione) che attesti il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, come evidenziato nel prospetto che segue.

Prospetto riepilogativo

ADATTABILITÀ Dichiarazione da parte di professionista abilitato	SEMPRE		
ACCESSIBILITÀ Progetto + relazione	IN PRESENZA DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ CON OLTRE 15 DIPENDENTI		
VISITABILITÀ Progetto + relazione	ATTIVITÀ APERTE AL PUBBLICO	< 250 mq.	Accessibilità degli spazi di relazione
		> 250 mq.	Accessibilità degli spazi di relazione + servizio igienico accessibile

9) Modulistica.

Modulo A (fac-simile istanza Proprietario);

Modulo B (fac-simile relazione igienico edilizia Professionista);

Modulo “*Istruzioni*”.

MODULO A

MARCA DA BOLLO

Euro 14,62

Alla S.C.
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Via Alassio, 36/E
10126 Torino

Il sottoscritto¹ _____
residente a _____ in via/piazza/corso _____
_____ n. _____ cap _____ telefono _____
in qualità di _____

RICHIEDE PARERE IGIENICO EDILIZIO

- ☐ ai sensi dell'art. 48 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56
(attività di cui al D.M. 05/09/1994 – Elenco industrie insalubri)
- ☐ ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380

in merito al progetto di _____ per il
fabbricato/ locali siti in Torino, via/piazza/corso _____
n. _____ piano _____ con destinazione d'uso attuale _____
di proprietà _____
residenza/sede legale _____

la **destinazione d'uso** a seguito degli interventi in progetto sarà:

- | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> INDUSTRIALE | n. unità _____ | per Mq. _____ |
| <input type="checkbox"/> ARTIGIANALE | n. unità _____ | per Mq. _____ |
| <input type="checkbox"/> UFFICI | n. unità _____ | per Mq. _____ |
| <input type="checkbox"/> ALTRO | n. unità _____ | per Mq. _____ |

¹ Proprietario / Legale Rappresentante della Società;

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- N° _____ tavole di progetto;
- Modulo B (Relazione igienico edilizia);
- attestazione di pagamento degli oneri stabiliti da D.G.R. 05/07/2004, n°42-12939.

Il Proprietario/Legale Rappresentante della Società
(timbro e firma)

MODULO B

Alla S.C.
Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Via Alassio, 36/E
10126 Torino

OGGETTO: RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA allegata alla richiesta di parere

- ☐ ai sensi dell'art. 48 Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56;
- ☐ ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il sottoscritto ² _____

Codice Fiscale o Partita I.V.A. _____

con studio in _____, via, corso, piazza _____

n° _____, Tel: _____, iscritto all'Albo _____

della Provincia di _____, progettista delle opere di cui all'allegata richiesta di
parere igienico-edilizio per il fabbricato / unità produttiva / locali siti nel comune di TORINO in
via/corso/piazza _____ n° _____

espone quanto segue:

1) descrizione degli interventi:

2) caratteristiche dei locali:

Indicare per ciascun locale le seguenti caratteristiche:

- a) destinazione d'uso;*
- b) superficie del pavimento;*
- c) altezza interna netta tra pavimento e solaio (per solai inclinati o "a botte" indicare l'altezza minima, massima e media);*
- d) superficie fenestrata apribile (specificare se le aperture sono a "libro" o a "vasistas");*
- e) rapporto superficie fenestrata apribile e superficie del pavimento;*

² Architetto / ingegnere / geometra / libero professionista;

3) caratteristiche degli impianti di ventilazione e/o aerazione forzata:

Si rimanda all'allegato specifico corredato dagli schemi di funzionamento e dai disegni tecnici con l'indicazione del posizionamento delle bocche di immissione ed estrazione dell'aria per ciascun ambiente di lavoro (compresa l'indicazione della portata dell'impianto).

Dichiara inoltre che:

a) il sistema di approvvigionamento dell'acqua potabile avviene/avverrà tramite: _____

b) il sistema di smaltimento dei liquami biologici avviene/avverrà tramite: _____

c) il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi avviene/avverrà tramite: _____

d) il sistema di riscaldamento è/sarà costituito da _____

e) sono/non sono esistenti vincoli architettonici e/o ambientali, ai sensi _____

Torino, li _____

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

In allegato:

n° 3 copie relazione impianti di ventilazione / aerazione forzata

ISTRUZIONI

ISTRUZIONI PER RICHIESTA DI PARERE PER PROGETTI EDILI

(art. 48 L.R. 56/77 - art. 5, comma 3, lett. a) D.P.R. 380/01)

Documentazione da allegare all'istanza:

- 1) Domanda in bollo da € 14,62 (come da fac-simile MODULO A);
- 2) Tre copie della relazione igienico edilizia firmata da Professionista abilitato (come da fac-simile MODULO B) contenente le seguenti indicazioni:
 - 2.1) Relazione sugli impianti di ventilazione e/o aerazione forzata;
 - 2.2) Dichiarazione ai sensi dell'art 87 delle Norme Integrative del Regolamento Municipale d'Igiene;
 - 2.3) Dichiarazione di rispetto delle normative vigenti per gli impianti di riscaldamento autonomo;
 - 2.4) Dichiarazione sull'esistenza di vincoli strutturali e/o architettonici;
 - 2.5) Computo della superficie fenestrata apribile per ogni locale che si intenda destinare ad attività lavorativa, specificando che tipo di apertura si intende utilizzare;
- 3) Tre copie dei seguenti elaborati grafici:
 - 3.1) planimetria generale in scala 1:1.000 di localizzazione dell'intervento, con indicate le opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - 3.2) planimetria in scala 1:500 con evidenziata la contestualizzazione degli edifici esistenti, corredata della destinazione d'uso dei fabbricati, delle altezze e dei volumi nel raggio di m 50 ed orientamento planimetrico;
 - 3.3) planimetria in scala 1:100 della costruzione in ogni suo aspetto, anche delle parti non abitabili, delle coperture, dei volumi tecnici, dei prospetti di tutte le fronti, delle sezioni trasversali quotate e le destinazioni d'uso di tutti i vani e spazi accessori previsti. La pianta del piano terreno dovrà essere comprensiva dell'ubicazione, della larghezza e della pendenza degli ingressi veicolari;
 - 3.4) particolari costruttivi in scala 1:20 relativi ai condotti esalatori, canne fumarie, torrini esalatori che dovranno essere evidenziati in pianta e sezione.
- 4) Ricevuta di pagamento degli oneri come stabiliti dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939, AREA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, punto 1 lettera d), pareri igienico-sanitari per il rilascio della licenza d'uso prevista per insediamenti produttivi e commerciali, classificazione industrie insalubri:

1 - fino a mq 100:	€ 50,00;
2 - da mq 100 a mq 400:	€ 155,00;
3 - oltre i mq 400:	€ 300,00.

Per i pareri su varianti in corso d'opera, ai sensi del punto l, lettera e) le tariffe sono ridotte al 50% dei rispettivi punti prima indicati.

Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale N°474106, intestato ad AZIENDA SANITARIA LOCALE – ASL TO1 – ENT. DIP. TO PREV. S. Pre.S.A.L. – SERV. TES. – Via San Secondo 29 – 10128 TORINO (TO) indicando sulla causale la voce: Progetti edilizi.